

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, DAMAGIO, FOSCHI, BERNASSOLA, FIMOGNARI e DELLA PORTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1983

Provvedimenti perequativi in favore dei titolari di pensioni indirette e di trattamenti economici di reversibilità per il definitivo riassetto giuridico ed economico della normativa in materia di pensioni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, avrebbe dovuto chiudere « definitivamente » i problemi connessi alla pensionistica di guerra, secondo quanto statuito con la legge 23 settembre 1981, n. 533.

Ma il relativo programma attuativo, ancorchè vivamente atteso dagli interessati dopo 36 anni dal termine dell'ultimo conflitto mondiale, non è stato realizzato se non in termini di parziale entità stante la condizionante limitazione della inadeguata copertura finanziaria, ampiamente insufficiente per il conseguimento dei fini che la summenzionata legge 23 settembre 1981, n. 533, aveva identificato con la delega conferita al Governo per pervenire all'affermato definitivo riassetto giuridico ed economico delle pensioni di guerra.

Il provvedimento scaturito da tale delega, che è appunto il succitato decreto del

Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ha quindi rappresentato solo un ulteriore tentativo di conseguire quel risultato che resta ancora una mera aspirazione, un non vicino obiettivo sul quale convergono le speranze di chi attende e le intenzioni, solo dichiarate, di chi può intervenire, atteso che, almeno finora, i fatti non sono mai stati corrispondenti alle parole.

Così è stato, infatti, e così potrà ancora essere, finchè non sarà stabilito, senza alcuna riserva e con responsabile cognizione di causa, che i problemi in questione potranno essere chiusi definitivamente solo se la relativa soluzione deriverà da obiettive valutazioni di situazioni e dall'effettiva correzione di errori e di carenze, in base a criteri di giustizia (ormai purtroppo non più sollecita ma tuttavia sempre doverosa) e non secondo la sempre preminente necessità di contenere fino al limite della macroscopica insuffi-

cienza l'entità dell'onere finanziario corrispondente agli interventi da effettuare.

Va qui subito detto che quanto per evidente equità è indispensabile e improcrastinabile fare non rappresenta altro che il minimo possibile per non lasciare ulteriormente inalterati quegli aspetti negativi che sono unanimemente riconosciuti come meritevoli di sostanziali rimedi sul piano giuridico ed economico.

In tale quadro è stato pertanto ritenuto indifferibile predisporre il presente progetto di legge, che risponde all'esigenza di rendere in qualche modo giustizia ai titolari di pensioni di guerra indirette, la cui condizione è stata sempre assurdamente disattesa.

È sufficiente in proposito evidenziare che, secondo un approfondito studio comparativo dei trattamenti pensionistici di ben 54 nazioni per quanto attiene alle pensioni di guerra indirette, l'Italia era, nel 1962, al penultimo posto della graduatoria compilata e compresa nel rapporto presentato dal signor Radoux Rougier; orbene, attualmente il Giappone, all'epoca buon ultimo nella predetta graduatoria, assegna alle vedove di guerra una pensione mensile corrispondente ad oltre 600.000 delle nostre lire.

Tale assurda situazione risulta in tutta la sua evidenza se si pone attenzione all'ammontare dei trattamenti pensionistici in atto assegnati ai genitori dei caduti (lire 65.900 mensili) e alle vedove di guerra (lire 123.100 mensili).

Si tratta, senza ombra di equivoco, di pensioni la cui irrisorietà non solo non trova riscontro in analoghi trattamenti cosiddetti privilegiati erogati da qualsivoglia altro Stato ai più diretti congiunti dei caduti in guerra, ma contraddice anche lo stesso principio giuridico risarcitorio della pensione di guerra contenuto nella legislazione italiana ed affermato dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Lungi, quindi, dal costituire una qualsiasi espressione di doveroso risarcimento del subito lutto di guerra, le pensioni sopra indicate non risultano nemmeno conformi a doveroso riconoscimento o ad atto di soli-

darietà comunque commisurato alla perdita del congiunto, atteso che il relativo importo è finanche inferiore alla cosiddetta pensione sociale concessa a tutti i cittadini anziani indigenti, non certo a titolo compensativo di un danno personale e familiare al quale sia concessa la riconoscenza della comunità nazionale.

Peraltro, l'assenza di qualsiasi logica umanitaria e giuridica nell'ambito della pensionistica di guerra è provata anche dalla carenza di un equo rapporto di carattere risarcitorio in funzione del danno subito a causa degli eventi bellici, se è vero — com'è vero — che al genitore di un caduto, solo se versa nella provata condizione di avere perduto con il figlio morto in guerra l'unico sostegno, viene attualmente corrisposta una pensione mensile inferiore a quella spettante ad un invalido di ottava categoria considerato tale in quanto affetto da bronchite o per la perdita della maggior parte dei denti, a nulla rilevando che tali invalidità possono produrre notevoli effetti migliorativi con apposite cure e con apposizione di protesi.

Una condizione non dissimile da quella dei genitori caratterizza inoltre la situazione economica delle vedove di guerra, il cui trattamento pensionistico è ampiamente dimostrativo della noncuranza con cui si è finora provveduto nei riguardi delle stesse, lasciate in uno stato di emarginazione che suona offesa al diritto e alla dignità della persona umana.

E quando una certa preoccupazione è sorta per tale stato di cose, con semplicistica volontà risolutiva del problema si è pensato bene di limitare l'onere finanziario corrispondente all'intervento correttivo da attuare, operando un'assurda distinzione nell'ambito della stessa categoria delle vedove di guerra al fine di consentire l'attribuzione di maggiori benefici economici solo in ragione del momento in cui si è verificata la morte del coniuge rispetto all'insorgenza dell'invalidità di guerra, privilegiando in tale modo, senza alcun valido rapporto giuridico ed equitativo, una minima parte delle vedove medesime (articolo 9 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834).

Si è trattato, in sostanza, di una presa d'atto relativamente alla misura delle pensioni erogate alle vedove di guerra; misura che, seppure assurdamente iniqua, non è stata ritenuta modificabile se non parzialmente, secondo una discriminante ed odiosa differenziazione operata, con l'inserimento del trattamento speciale anzidetto, nella pensionistica di guerra.

Le suesposte ragioni e la considerazione che l'esigenza di pervenire al definitivo riassetto economico e giuridico delle pensioni di guerra è unanimemente sentita fanno valutare in tutta la sua portata un problema, fin qui sempre svuotato di contenuto per il prevalere di altre necessità, che la presente proposta di legge vuole doverosamente e integralmente risolvere per quanto concerne le cosiddette pensioni indirette.

Per questo si ritiene di segnalare alla vostra particolare attenzione le più rilevanti situazioni di iniqua carenza, che nel settore di cui trattasi richiedono ormai tempestivi ed adeguati provvedimenti affinché sia finalmente posto termine al permanere di uno stato di cose, evidentemente inammissibile, determinato dal fatto che, normalmente, la legislazione pensionistica di guerra in Italia ha lasciato sempre uno spazio di mera risulta relativamente ai congiunti dei caduti, costantemente postosi ad altre categorie aventi la possibilità di far valere prioritariamente le proprie ragioni.

Il tempo trascorso consente anche di considerare che l'atto di riparazione e di giustizia ora proposto ha il torto di essere tardivo per i moltissimi congiunti di caduti passati a miglior vita nell'ultimo trentennio, durante il quale i trattamenti pensionistici di cui hanno fruito non hanno certo contribuito ad evitare loro miseria e disperazione.

Ma ciò deve anche condurre alla conclusione che l'impegno finanziario oggi richiesto trova per la massima parte corrispondenza nella rilevante entità di quanto dovuto e non erogato in precedenza a tutti questi soggetti di diritto (e sono circa duecentomila) ormai scomparsi.

È significativo in proposito evidenziare che i genitori pensionati dei caduti in guerra sono attualmente in numero ridottissimo (circa quindicimila unità).

Non è infine da sottacere che il Parlamento ha a suo tempo rilevato come il più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 avesse sostanzialmente disatteso i postulati della legge di delega 23 settembre 1981, n. 533, per l'insufficienza di mezzi finanziari disponibili.

Da quanto precede appare dimostrata la necessità di eliminare le denunciate gravissime carenze dell'attuale legislazione pensionistica di guerra nei confronti delle categorie finora meno considerate, in relazione alle quali si prospettano le indicazioni contenute nel presente disegno di legge, qui di seguito illustrato.

Articolo 1. — La disposizione stabilisce un aumento del 30 per cento dei trattamenti pensionistici base (tabelle G, I, L, M, N ed S) vigenti alla data del 1° luglio 1981 (in relazione alla decorrenza dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, che ha modificato il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

Tale elevazione è ampiamente giustificata ove si tenga conto che l'entità del processo inflazionistico verificatosi dopo il 1° gennaio 1979 (data di entrata in vigore delle nuove pensioni previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915) è stata — secondo i dati ISTAT — di circa l'80 per cento e che tale rivalutazione risulta solo in minima parte recuperata con gli irrisori aumenti approntati con il segnalato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981; peraltro il parziale recupero anzidetto non ha riguardato i trattamenti di cui alle tabelle I ed L.

Articoli 2 e 3. — Viene qui affrontato e risolto equamente il problema del trattamento pensionistico delle vedove di guerra aperto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, con il quale — come già accennato — i mede-

simi soggetti di diritto sono stati differenziati sotto il profilo economico in ragione della data del decesso del dante causa.

Lo spunto per tale iniqua innovazione è stato dato dalla indicazione contenuta nella legge n. 533 del 1981 relativamente alla particolare evidenziazione delle vedove dei grandi invalidi nel quadro della revisione dei trattamenti pensionistici di guerra fissata con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978. Ma tale specifica indicazione non poteva avere il significato, che le è stato invece dato, di una generalizzata ed ingiustificata diversa valutazione, ovviamente limitata al solo profilo economico, della posizione giuridica e morale delle vedove di guerra qualificate tali dalla legge in via diretta o per espressa equiparazione.

Non sono poi mancate, e non mancano tuttavia, sollecitazioni di parte per approfondire ulteriormente la cennata diversificazione, allo scopo di privilegiare nell'ambito della stessa categoria le vedove di coloro ai quali la sorte ha differito nel tempo il momento del decesso, la cui causa però è comunque legata alle lesioni o infermità di guerra che per altri hanno provocato la morte più o meno immediata.

Infatti, non può apparire inammissibile, in linea di principio, che tutti i decessi per causa di guerra siano sempre successivi ad uno stato di totale inabilità che si verifica in ragione della entità di ferite, mutilazioni e affezioni di varia natura la cui durata, ancorchè ridottissima, impegna tuttavia il tempo intercorrente tra le gravissime menomazioni dell'integrità fisica riportate e la morte del soggetto.

Tale principio è ammesso nella pensionistica di guerra nei casi in cui gli organi sanitari competenti valutino *a posteriori* la condizione degli invalidi deceduti in relazione al possibile verificarsi dell'aggravamento delle loro condizioni non riscontrato tempestivamente per il sopraggiungere dell'evento letale.

È pertanto evidente che, ampliando tale concetto, al totale stato di inabilità che precede la morte del dante causa (stato che si verifica in ogni caso) non potrebbe non corrispondere la massima valutazione della per-

data della capacità lavorativa quale elemento comune e giuridicamente valido per valutare con un unico metro la morte, immediata o differita, per causa di guerra o attinente alla guerra ed eliminare, quindi, ogni esistente differenziazione rispetto agli effetti economici derivanti da tale decesso nei confronti delle vedove e degli orfani aventi diritto a pensione.

Tutto ciò è stato considerato per pervenire alla conclusione, peraltro conforme ai principi fondamentali della pensionistica di guerra, che le vedove di che trattasi non sono distinguibili in due categorie e che le pensioni alle stesse spettanti non possono essere differenziate sotto il mero profilo economico.

Con la norma ora proposta si trasferisce nell'articolato il principio già affermato nella relazione illustrativa del provvedimento riordinativo della materia, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, relativamente al riferimento percentuale della pensione vedovile di guerra al trattamento economico corrisposto all'invalido di prima categoria (e ciò a conferma della validità delle suesposte considerazioni e del carattere risarcitorio della pensione stessa) stabilendo espressamente ed equamente, in via definitiva, che la pensione spettante alle vedove di guerra (e tali sono a tutti gli effetti le vedove dei grandi invalidi) è commisurata al 75 per cento della pensione attribuita all'invalido di prima categoria. Con l'articolo 3 è stata altresì considerata realisticamente la particolare situazione delle vedove di grandi invalidi nei soli casi in cui le stesse, per le esigenze assistenziali del congiunto affetto da gravi minorazioni, abbiano dovuto rinunciare a qualsiasi impegno di lavoro, dipendente o anche autonomo, perdendo così la possibilità di conseguire propri redditi retributivi e, quindi, i connessi trattamenti di quiescenza. In tali casi, oltre al trattamento pensionistico che compete, come sopra specificato, è prevista una integrazione, chiaramente giustificata dalle particolari circostanze suddescritte, corrispondente ad un assegno speciale vitalizio di importo pari alla metà del trattamento minimo di pensione dei lavoratori

dipendenti. Ciò per consentire il recupero, ancorchè parziale, dell'ipotetico reddito di lavoro perduto per motivi contingenti, comunque ricollegabili alla condizione del dante causa e alle connesse esigenze risarcitorie che fanno carico alla collettività.

Peraltro, tale assegno speciale è riconducibile a quella significazione di particolare evidenza che relativamente alle vedove dei grandi invalidi è stata espressamente indicata dalla citata legge n. 533 del 1981, la cui conformità esecutiva deve essere realizzata senza sconvolgere i principi morali, umani e giuridici della pensionistica di guerra.

Articolo 4. — Stabilisce l'elevazione da lire 144.000 a lire 192.000 annue dell'aumento di integrazione spettante alla vedova di guerra in caso di coesistenza di prole (orfani minori o maggiorenni inabili).

Tale elevazione è rapportata a circa il 30 per cento ed è conforme ai criteri rivalutativi in precedenza evidenziati.

Articolo 5. — Estende agli orfani, secondo il vigente principio della pensionistica di guerra, il trattamento economico stabilito per le vedove.

Articolo 6. — Estende a tutti i titolari di pensione di guerra indiretta e di trattamento di reversibilità l'indennità speciale annua (tredicesima mensilità) applicando con coerenza il principio risarcitorio, di dovuto riconoscimento e di concreta solidarietà, affermato, relativamente alle pensioni, assegni e indennità di guerra, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

Articolo 7. — Stabilisce l'elevazione da lire 474.000 a lire 624.000 annue dell'importo dell'assegno di maggiorazione concesso alle vedove e agli orfani di guerra, solo in presenza di un comprovato stato di disagio economico, ai sensi dell'articolo 39 del citato testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

Tale elevazione è rapportata, secondo il conforme criterio seguito con costante obiettività ed in precedenza evidenziato, ad una

rivalutazione pari a circa il 30 per cento, che consente soltanto un parziale recupero di quanto perduto (76,2 per cento) in ordine all'effettivo potere d'acquisto della moneta a causa della rilevante incidenza inflattiva verificatasi dalla fine del 1978 a tutt'oggi.

Articolo 8. — Si limita ad estendere ai genitori ed ai collaterali dei mutilati ed invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, la disposizione di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 in materia di liquidazione della pensione di guerra.

Articolo 9. — La disposizione estende ai soli genitori dei caduti in guerra il beneficio economico corrispondente all'assegno di maggiorazione spettante alle vedove e agli orfani di guerra, consentendo così di colmare una evidente carenza legislativa.

Il provvedimento determina, peraltro, un onere di trascurabile entità e limitato nel tempo, stante il numero irrisorio degli aventi diritto, quasi tutti ottuagenari o, comunque, in età alquanto avanzata.

Articolo 10. — È un perfezionamento dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che, in contrasto con i principi giuridici di carattere generale, stabilisce oggi termini prescrizione senza tener conto che gli interessati possono non conoscere la data in cui si è verificato l'evento e perfino l'evento da cui si fanno decorrere i predetti termini.

Articolo 11. — In armonia con la norma esistente in analoghe legislazioni, la disposizione corrisponde al carattere di definitività che si vuole realizzare, stabilendo l'indicizzazione del limite di reddito per il conferimento dei trattamenti pensionistici di guerra.

Articolo 12. — Mentre la disciplina relativa al conferimento della pensione di guerra nei confronti degli orfani ha subito nel tempo, anche per le intervenute decisioni della Corte costituzionale, notevoli modifiche, la regolamentazione del riconoscimento della

qualifica di orfano di guerra è rimasta immutata, cosicchè oggi si verifica l'anomala situazione che un soggetto può essere titolare del pieno diritto e, contemporaneamente, vedersi negare i benefici connessi con la qualifica di orfano di guerra.

La disposizione in esame si ripromette di eliminare le discordanze sopra illustrate.

Articolo 13. — In coerenza al principio risarcitorio della pensione di guerra affermato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, la disposizione, tenuto presente il primo comma dell'articolo 77 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 915, che sancisce l'irrilevanza a qualsiasi fine della pensione di guerra, prevede l'abrogazione dell'assurda norma contenuta nella legge 16 aprile 1974, n. 114, di conversione del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, secondo la quale la pensione di guerra concorre a formare reddito ai fini della concessione della pensione sociale.

Articolo 14. — La disposizione rende pienamente operante l'aggancio dei trattamenti pensionistici alla dinamica salariale, che, in via di principio, è stato già consacrato con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, estendendone l'applicazione a tutti gli elementi che concorrono a costituire i trattamenti medesimi, con esclusione dei soli as-

segni cui non può essere riconosciuta la natura risarcitoria.

Articolo 15. — La disposizione vuole essere una interpretazione autentica delle disposizioni che disciplinano l'esonazione dei *tickets* sanitari che, per quanto riguarda i congiunti dei caduti in guerra, si intende riferire unicamente al reddito personale di ciascun soggetto, quantificato nel limite entro il quale le condizioni economiche del medesimo sono considerate disagiate dalla stessa pensionistica di guerra.

Onorevoli colleghi, l'analisi delle proposte modificazioni e integrazioni di cui al presente schema di provvedimento espone la corrispondenza delle surriportate norme alle legittime aspettative delle categorie interessate, verso le quali la collettività ha assunto un debito di riconoscenza che va onorato senza riserve e ulteriori pretestuose tergiversazioni, ed evidenzia altresì l'obiettività e la validità delle soluzioni proposte, che consentono — come già segnalato — di pervenire ad un equo ed organico riassetto delle pensioni di guerra secondo l'impegno da tempo assunto dal Parlamento; impegno la cui definizione potrà essere compiutamente raggiunta solo con l'eliminazione delle denunciate carenze e sperequazioni tuttora esistenti nella vigente legislazione.

Esprimiamo pertanto la più viva fiducia che il presente disegno di legge venga integralmente e sollecitamente approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Pensioni ed assegni)

Le tabelle G, I, L, M, N ed S annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

Art. 2.

(Diritto a pensione della vedova di guerra)

L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 37. — La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile morto per i fatti di cui agli articoli 8 e 9, ovvero del mutilato o invalido di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, ha diritto alla pensione di guerra di cui all'annessa tabella G corrispondente al 75 per cento dell'importo spettante al mutilato od invalido di guerra con pensione di prima categoria di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

L'importo relativo verrà automaticamente rideterminato col variare di detta tabella C.

La pensione non spetta alla vedova quando, con sentenza passata in giudicato, sia stata pronunciata separazione personale a lei addebitabile.

Agli effetti della pensione di guerra è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio.

La stessa disposizione è applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine suddetto, ma durante lo stato di guerra e purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti.

Anche in mancanza di procura le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purchè risulti da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti.

La vedova di invalido che all'atto del decesso era titolare del trattamento di incollocabilità di cui al precedente articolo 20 e la vedova dell'invalido di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra, sono assimilate a tutti gli effetti alla vedova di guerra di cui al primo comma del presente articolo.

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è abrogato ».

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è abrogato.

Art. 3.

(Trattamento speciale alle vedove di guerra a titolo compensativo per il loro mancato collocamento al lavoro)

Alle vedove di guerra di cui al precedente articolo 2 e alle vedove degli invalidi ai quali sia stato attribuito assegno di superinvalidità che non siano in possesso di un personale reddito di lavoro o di trattamento pensionistico derivante da un proprio rapporto di lavoro è corrisposto, dalla data di morte del coniuge, in aggiunta al trattamento pensionistico indiretto di guerra spet-

tante, un assegno speciale vitalizio il cui ammontare è pari alla metà dell'importo del trattamento minimo di pensione dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Art. 4.

(Integrazione della pensione della vedova in caso di coesistenza di prole)

La misura dell'aumento di integrazione di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è elevato da lire 144.000 a lire 192.000 annue.

Art. 5.

(Diritto a pensione dei figli - Cumulabilità delle pensioni spettanti agli orfani per la perdita di entrambi i genitori a causa della guerra)

Il primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I figli minorenni del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile morto per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 ovvero del mutilato o invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, qualunque sia la causa del decesso dell'invalido, qualora siano altresì privi dell'altro genitore o questi, per qualsivoglia motivo, non possa conseguire la pensione o ne venga a perdere il diritto, hanno titolo di conseguire la pensione nella misura di quella spettante alle vedove di guerra con il beneficio di cui all'articolo 43 ».

Art. 6.

(Indennità speciale annua spettante ai titolari di pensione di guerra indiretta e di trattamento di reversibilità)

L'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Art. 56. — Ai titolari di pensione di guerra indiretta e di trattamento di reversibilità

è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori.

Alla corresponsione dell'indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del Tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno ».

L'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è abrogato.

Art. 7.

(Assegno di maggiorazione)

La misura dell'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è elevata da lire 474.000 a lire 624.000 annue.

Art. 8.

(Estensione ai genitori, ai collaterali ed ai soggetti ad essi assimilati della disposizione di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915)

Ai genitori, ai collaterali ed ai soggetti ad essi assimilati dei mutilati od invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi, la pensione di guerra qualunque sia la causa del decesso dell'invalido.

Art. 9.

(Assegno di maggiorazione per i genitori dei caduti)

Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è liquidato a domanda, in aggiunta alla pensione di cui alle annesse tabelle M ed S, un as-

segno di maggiorazione nella misura di lire 624.000 annue.

Art. 10.

(Diritto dei genitori a pensione speciale in caso di coesistenza della vedova, del vedovo o della prole)

Il terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« La pensione speciale è elevata, a richiesta degli interessati, alla misura di cui alla tabella *M* quando venga a cessare il diritto a pensione della vedova, del vedovo o della prole del militare o del civile. La domanda per il conseguimento della pensione nella predetta misura ha valore di segnalazione ».

Art. 11.

(Condizioni economiche per il conferimento di assegni o di trattamenti pensionistici)

L'articolo 12 del decreto del Presidente 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« Il limite di reddito di cui al primo comma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, è elevato a lire 5.800.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1982. Tale limite si applica ai redditi posseduti nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda.

Il limite di reddito di cui al precedente comma è soggetto, a decorrere dal 1° gennaio 1983, a rivalutazione annuale secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari ».

Art. 12.

(Estensione agli orfani maggiorenni titolari di pensione di guerra dei benefici assistenziali previsti per gli orfani minorenni)

Il riconoscimento della condizione di orfano di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 365, spetta anche a coloro che, pur avendo conseguito il ventunesimo anno di età alla data di morte del genitore e non risultando a carico del genitore medesimo nè trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, fruiscono od abbiano titolo a fruire, nella capacità di orfani, della pensione di guerra di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 13.

(Irrilevanza dei redditi pensionistici)

Il numero 2) del terzo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, ed il secondo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 14.

(Adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra)

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 1° gennaio 1983, la misura dell'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, viene determinato mediante l'applicazione dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni, sugli importi delle pensioni e degli assegni conferiti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni vi-

genti alla data del 31 dicembre degli anni antecedenti, con esclusione degli aumenti di cui agli articoli 22, 43 e 52 del citato decreto presidenziale n. 915 e dell'assegno personale previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Sono abrogate le disposizioni di cui al secondo periodo del primo comma e al terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Art. 15.

(Esenzione dai tickets sanitari)

I titolari di pensioni indirette di guerra o di trattamenti economici di reversibilità di pensioni di guerra sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, qualora abbiano un reddito personale non superiore al limite fissato con l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, modificato ai sensi dell'articolo 11 della presente legge.

Art. 16.

(Salvaguardia dei diritti quesiti)

Ai titolari di pensioni di guerra indirette e di reversibilità ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico più favorevole di quello previsto dalla presente legge viene conservato il trattamento stesso a titolo di assegno personale, da riasorbirsi sugli eventuali futuri miglioramenti economici.

Art. 17.

(Decorrenza dei nuovi benefici)

I nuovi e maggiori benefici previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983.

Agli aumenti stabiliti dalla legge stessa nei confronti delle pensioni e degli assegni viene provveduto d'ufficio.

Ogni altro nuovo beneficio trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1983, su domanda degli interessati.

Art. 18.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato in lire 280 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

